

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 marzo 2008 - Deliberazione N. 531 - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Economico – **Bando di attuazione delle misure in favore del settore artigianato di cui ai commi 82 e 83 dell'art.4 della legge 24 dicembre 2003, n.350 - finanziaria 2004 - espressione di parere - individuazione delle priorità regionali e delle modalità di attuazione.**

**VISTA** la legge 24 dicembre 2003, n.350 (finanziaria 2004), in particolare le disposizioni del comma 82 dell'articolo 4 che incrementa di € 10 milioni il fondo di cui all'art.37 della legge 25 luglio 1952, n.949 e successive modificazioni, relativa al finanziamento di un intervento straordinario per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi all'esportazione a queste collegate;

**VISTO** il Decreto interministeriale del 3 agosto 2007 emanato dal Ministero del Commercio Internazionale di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.232 del 5/10/2007, che definisce modalità, condizioni e forme tecniche delle predette attività, rinviando a successivo decreto – da concertare con le amministrazioni regionali – il bando per la presentazione delle domande di finanziamento, la cui gestione sarà effettuata a livello regionale;

**DATO ATTO** che la definizione del sopra citato bando è stata effettuata dal Ministero del Commercio Internazionale in stretta sinergia con il Coordinamento Tecnico della Commissione Attività Produttive – Area Internazionalizzazione della Conferenza delle Regioni;

**VISTA** la nota del Ministero del Commercio Internazionale prot.n.s/20070207571 del 19 dicembre 2007 acquisita al protocollo regionale il 28 /12/2007 al n. 1100647, con la quale è stato trasmesso il bando per la presentazione delle domande di finanziamento, richiedendo alle Regioni di voler confermare con procedura scritta parere favorevole sui contenuti dello stesso, nonché di individuare il soggetto gestore, ai fini del suo inserimento all'interno del bando medesimo;

**VISTO** il decreto del Ministero del Commercio Internazionale del 12 febbraio 2008 di approvazione del bando, fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

**CONSIDERATO** che i contenuti riportati nel bando risultano coerenti con le indicazioni fornite dalle Regioni, in sede di confronto tecnico, al Ministero del Commercio Internazionale con riguardo ai sette criteri di priorità riportati all'art. 5 del bando, nel rispetto dei quali saranno individuati i criteri regionali per la formazione della graduatoria

**CONSIDERATO**, altresì, che:

- per le attività necessarie all'attuazione del bando, nel profilo meramente contabile, il Ministero del Commercio Internazionale stipulerà con Artigiancassa spa – sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze – un apposita convenzione, i cui costi saranno a carico delle stesse disponibilità del fondo, per la successiva erogazione dei fondi secondo i criteri di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano previsti nell'allegato A del DPCM 23 dicembre 2003 (pubblicato sulla G.U. del 22 marzo 2004, n.68), c.d. "fondo unico";
- sulla base dei sopra citati contenuti la dotazione finanziaria complessiva di € 10.000.000,00 risulta suddivisa in € 9.500.000,00 alle Regioni e province autonome, sulla base del sopra esposto criterio, nonché di € 500.000,00 al Ministero del Commercio Internazionale per progetti interregionali di imprese artigiane;
- in base all'applicazione del citato criterio di riparto all'importo destinato alle Regioni emerge che l'importo spettante alla Regione Campania ammonta ad € 782.895,00;
- le Regioni hanno facoltà di gestire in forma diretta ed autonoma, ai sensi del DM, i fondi trasferiti ad Artigiancassa S.p.A., in tal caso Artigiancassa S.p.A. è tenuta a trasferire le risorse alla Regione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta successiva all'accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze

**RITENUTO di**

- o dover garantire alle imprese artigiane della Regione Campania la possibilità di accesso alla misura d'incentivazione di cui al DM interministeriale del 3 agosto 2007;
- o dover gestire direttamente il bando e richiedere ad Artigiancassa , ai sensi del succitato DM, art 3, comma 3, il trasferimento dei fondi previsti su apposito capitolo di della contabilità regionale;
- o doversi attenere, per la formazione della graduatoria regionale, ai seguenti 7 criteri di priorità individuati all'art. 5 del bando, attribuendo a ciascun criterio un massimo di 15 punti sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

a) coinvolgimento di un maggior numero di imprese facenti parte di consorzi all'esportazione collegati ad imprese artigiane o di raggruppamenti di imprese artigiane;

Punteggio attribuito: minimo 3 punti incrementato di una unità per ogni ulteriore impresa artigiana coinvolta;

b) iniziative destinate alla promozione del marchio collettivo;

Punteggio attribuito: 15 punti se presente in maniera specifica la promozione del marchio collettivo, 0 negli altri casi;

c) progetti collegati ad iniziative già finanziate con altri fondi pubblici.

Punteggio attribuito: tra 0 punti e 15 in base al grado di collegamento;

d) iniziative specificamente destinate al miglioramento della distribuzione di prodotti italiani all'estero;

e) progetti che stabilizzano la presenza delle imprese sul mercato estero prescelto;

f) progetti rivolti a filiere di imprese artigiane;

g) tipologie innovative d'intervento;

Punteggio attribuito per i criteri d,e,f,g: tra 0 e 15 in base della validità tecnico progettuale e di quella tecnico economica dei progetti presentati;

- o dare mandato, che con propri atti, il Dirigente competente:
  - nomini, tra dirigenti e funzionari dell'AGC 12, cui non spetteranno compensi, un gruppo di lavoro tecnico che provvederà all'istruttoria delle domande dei progetti presentati sulla base dei criteri di cui sopra;
  - provveda ad acquisire l'istruttoria dal predetto gruppo di lavoro e alla formazione e all'approvazione della graduatoria dei progetti presentati e, subordinatamente all'effettivo trasferimento dei fondi previsti su apposito capitolo della contabilità regionale da istituirsi, all'impegno delle risorse e all'identificazione delle modalità di liquidazione del contributo;
- o disporre che, successivamente alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale i criteri di valutazione dei progetti adottati dalla regione Campania gli stessi vengano inseriti sul sito internet regionale e pubblicati sul BURC

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

-di esprimere parere favorevole sui contenuti bando di attuazione delle misure in favore del settore artigianato di cui ai commi 82 e 83 dell'art.4 della legge 24 dicembre 2003, n.350 -finanziaria 2004 ”;

-di gestire direttamente il bando tramite il settore competente per materia e richiedere ad Artigiancassa , ai sensi del DM, del 13 agosto 2007 art 3, comma 3, il trasferimento dei fondi previsti su apposito capitolo di della contabilità regionale;

-di attenersi, per la formazione della graduatoria regionale, ai 7 criteri di priorità individuati all'art. 5 del bando, attribuendo a ciascun criterio un massimo di 15 punti sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

a)coinvolgimento di un maggior numero di imprese facenti parte di consorzi all'esportazione collegati ad imprese artigiane o di raggruppamenti di imprese artigiane;

Punteggio attribuito:minimo 3 punti incrementato di una unità per ogni ulteriore impresa artigiana coinvolta;

b)iniziative destinate alla promozione del marchio collettivo;

Punteggio attribuito:15 punti se presente in maniera specifica la promozione del marchio collettivo, 0 negli altri casi;

c)progetti collegati ad iniziative già finanziate con altri fondi pubblici.

Punteggio attribuito:tra 0 punti e 15 in base al grado di collegamento;

d)iniziative specificamente destinate al miglioramento della distribuzione di prodotti italiani all'estero;

e)progetti che stabilizzano la presenza delle imprese sul mercato estero prescelto;

f)progetti rivolti a filiere di imprese artigiane;

g)tipologie innovative d'intervento;

Punteggio attribuito per i criteri d,e,f,g: tra 0 e 15 in base della validità tecnico progettuale e di quella tecnico economica dei progetti presentati;

-di dare mandato, che con propri atti, il Dirigente competente:

- o nomini, tra dirigenti e funzionari dell'AGC 12, cui non spetteranno compensi, un gruppo di lavoro tecnico che provvederà all'istruttoria delle domande dei progetti presentati sulla base dei criteri di cui sopra;
- o provveda ad acquisire l'istruttoria dal predetto gruppo di lavoro e alla formazione e all'approvazione della graduatoria dei progetti presentati e, subordinatamente all'effettivo trasferimento dei fondi previsti su apposito capitolo della contabilità regionale da istituirsi, all'impegno delle risorse e all'identificazione delle modalità di liquidazione del contributo.

-di disporre che, successivamente alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, i criteri di valutazione dei progetti adottati dalla regione Campania vengano gli stessi inseriti sul sito internet regionale e pubblicati sul BURC;

-di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all'Area generale di coordinamento Sviluppo economico, al Settore proponente e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Bassolino*



# Il Ministro del commercio internazionale

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 4, comma 82, che incrementa di 10 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi all'esportazione a queste collegati;

VISTO il decreto del Ministro del commercio internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 agosto 2007;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del richiamato decreto, che prevede, nei 60 giorni successivi alla sua pubblicazione, l'emanazione, a cura del Ministero del commercio internazionale, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del bando per la presentazione delle domande di finanziamento, contenente le modalità, i termini ed i massimali delle richieste, i parametri di valutazione, nonché ogni altro elemento operativo utile;

SENTITE le Regioni e le Province autonome, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 2;

TENUTO CONTO che i 10 milioni di euro, attraverso un intervento straordinario, sono destinati a facilitare le imprese artigiane nel superamento delle difficoltà che incontrano nei mercati esteri;

CONSIDERATO necessario utilizzare i 10 milioni di euro predetti, impegnati con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'economia e delle finanze n. 135581 del 14 dicembre 2005

## **DECRETA:**

### **Art. 1**

#### **Fondi**

1. A valere sullo stanziamento di 10 milioni di euro, che incrementa il fondo di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è cofinanziato, entro i massimali indicati nel successivo articolo 3, il 50% dei costi dei progetti di promozione all'estero presentati da aggregazioni di imprese artigiane.
2. La predetta somma è suddivisa nel seguente modo:
  - a) € 9.500.000 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano – ripartiti (appendice 1) secondo i criteri di cui all'allegato A del DPCM 23 dicembre 2003 (pubblicato nella GU del 22 marzo 2004, n. 68) – da destinare ai progetti presentati da aggregazioni monoregionali di imprese artigiane;
  - b) € 500.000 al Ministero del commercio internazionale, da destinare al cofinanziamento dei progetti presentati da aggregazioni interregionali di imprese artigiane.

### **Art. 2**

Soggetti proponenti/beneficiari

1. Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti:

- a) consorzi all'esportazione collegati ad imprese artigiane, per progetti che coinvolgono almeno tre imprese artigiane, la cui ragione sociale va espressamente indicata nella domanda;
- b) raggruppamenti, anche costituiti ad hoc, di almeno 3 imprese artigiane.

Nel caso b) la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le aziende partecipanti ed indicare anche il soggetto capofila del progetto.

- 2. Le imprese interessate devono risultare operative da almeno un anno ed i raggruppamenti costituiti ad hoc dovranno procedere alla costituzione formale di una RTI entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento.
- 3. Ciascuna impresa potrà partecipare ad un solo progetto, pena l'esclusione di tutte le richieste in cui figura la medesima ragione sociale.
- 4. In caso di ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari s'impegnano a rispettare la regola del "de minimis", così come definita dalla Commissione Europea nel Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.379 del 28/12/2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza minore ("de minimis"), di cui all'allegata "Appendice 2". Restano escluse le imprese con codice Ateco di cui all'allegata Appendice 3.

### **Art. 3**

#### **Caratteristiche dei progetti ammessi al finanziamento**

- 1. Sono ammissibili al finanziamento i progetti di promozione all'estero di prodotti o servizi di imprese artigiane presentati da aggregazioni di imprese artigiane.
- 2. L'ammontare massimo di ciascun finanziamento, fermo restando il limite del 50% del costo complessivo del progetto e fatti salvi i casi di disponibilità regionale o provinciale inferiore (appendice 1), è pari a €80.000, elevabile a €100.000 nel caso di domanda presentata da almeno 5 imprese.
- 3. Ciascun progetto può riguardare al massimo due Paesi della stessa area geoeconomica non appartenenti alla UE.
- 4. Ciascuna azienda partecipante ai progetti deve prendere parte a tutte le iniziative proposte.
- 5. I progetti devono illustrare in maniera chiara l'obiettivo promozionale che s'intende realizzare (es.: apertura di un nuovo mercato, azioni preliminari per investimenti produttivi, ricerca di partner commerciali, miglioramento di servizi logistici).
- 6. A titolo indicativo, sono elencate di seguito alcune tipologie d'attività di progetto:
  - a. campagne di promozione all'estero (partecipazione a fiere e mostre, attività collaterali alle presenze fieristiche, azioni di comunicazione sul mercato, seminari, incontri bilaterali tra operatori);
  - b. missioni commerciali settoriali;
  - c. azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi;
  - d. conferenze di commercializzazione nel territorio in cui hanno sede i raggruppamenti/distretti/filiere beneficiari, destinate ad operatori esteri;

- e.* studi e consulenze finalizzati alla messa in rete delle imprese proponenti, per una loro migliore promozione nei mercati esteri;
  - f.* studi di fattibilità per investimenti commerciali o produttivi all'estero in show room, centri servizi, centri di assistenza tecnica, franchising, joint ventures;
  - g.* analisi per l'innovazione dei processi produttivi, distributivi e logistici, in funzione della domanda internazionale;
  - h.* formazione delle imprese artigiane in materia di marketing internazionale.
7. Le spese ammissibili sono riportate nell'allegato A, parte integrante del presente bando, con l'avvertenza che saranno ammesse le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data di spedizione della domanda di finanziamento.
8. I progetti devono essere coerenti con le capacità organizzative dei soggetti proponenti.
9. I progetti devono essere completati entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento.

#### **Art. 4**

##### Domande

1. Le domande devono essere spedite con raccomandata postale o per corriere entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Fa fede la data apposta sul timbro postale o, per l'inoltro via corriere, la data di consegna allo stesso.
2. Le domande, pena l'esclusione, devono essere redatte sull'allegato modulo (allegato B) e contenere tutta la documentazione in esso specificata.
3. Le domande vanno spedite agli Uffici riportati nell'allegato elenco (allegato C) della Regione o della Provincia autonoma in cui hanno sede legale i proponenti.
4. I progetti dei raggruppamenti composti da imprese che non hanno sede legale nella stessa Regione o Provincia autonoma vanno presentati al Ministero del commercio internazionale, Direzione Generale per la Promozione degli Scambi, Divisione II, viale Boston 25, 00144 Roma.

#### **Art. 5**

##### Priorità

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto il Ministero, le Regioni e le Province autonome valutano i progetti attenendosi ai criteri applicati da ciascun ente per analoghe iniziative nonché ai seguenti criteri di priorità, cumulabili tra loro:
- a)* coinvolgimento di un maggior numero di imprese;
  - b)* iniziative specificamente destinate al miglioramento della distribuzione di prodotti italiani all'estero;
  - c)* iniziative destinate alla promozione del marchio collettivo;
  - d)* progetti che stabilizzano la presenza delle imprese sul mercato estero prescelto;
  - e)* progetti rivolti a filiere di imprese artigiane;
  - f)* tipologie innovative d'intervento;
  - g)* progetti collegati ad iniziative già finanziate con altri fondi pubblici.

#### **Art. 6**

##### Procedura di valutazione

1. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Ministero e le singole Regioni e Province autonome predispongono le proprie graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento.
2. Ognuno dei predetti enti definisce ed adotta gli atti amministrativi necessari ad individuare la propria unità di valutazione.
3. Il Comitato paritetico Ministero/Regioni-Province, di cui all'articolo 4 del Decreto interministeriale 3 agosto 2007, citato in premessa, recepisce i risultati delle procedure di cui al precedente comma 1 e le riporta in una graduatoria finale nazionale, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sui siti web del Ministero e di ogni Regione o Provincia autonoma.
4. Gli uffici istruttori di riferimento informano gli interessati sull'esito delle richieste tramite comunicazione scritta.

#### **Art. 7**

##### Fondi non assegnati

1. In caso di revoche o rinunce, le risorse verranno assegnate dalle singole Regioni e Province Autonome tramite lo scorrimento delle rispettive graduatorie.
2. Qualora si costituiscono residui derivanti da mancato utilizzo di tutta o parte delle quote di cui all'articolo 1, comma 2, i relativi fondi tornano nella disponibilità centrale, per il finanziamento dei progetti interregionali.

#### **Art. 8**

##### Erogazione del contributo

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato Decreto interministeriale del 3 agosto 2007, la somma di € 10 milioni è depositata presso Artigiancassa spa, cui il Ministero comunicherà le proprie indicazioni e quelle fornite dalle singole Regioni e Province autonome circa l'erogazione dei fondi.
2. A tal fine, ciascuna Regione e Provincia autonoma, limitatamente alla propria quota, indica preliminarmente al Ministero la modalità di gestione prescelta tra le seguenti, previste dal comma 3 dell'art. 3 del ripetuto DM:
  - a) versamento dei fondi, in unica soluzione, da Artigiancassa alla Regione o alla Provincia autonoma per la gestione diretta del rapporto con i beneficiari;
  - b) versamento dei fondi, in unica soluzione, da Artigiancassa all'agenzia regionale o provinciale indicata dalla Regione o dalla Provincia autonoma;
  - c) affidamento ad Artigiancassa della gestione dell'operazione e/o dell'erogazione ai beneficiari dei fondi pro-quota.
3. Per ottenere l'anticipo del 50% del finanziamento concesso i beneficiari devono presentare specifica richiesta che è accolta previa presentazione all'ente erogatore di una idonea fideiussione assicurativa, bancaria o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico bancario di uguale valore, della validità di sei mesi oltre il termine previsto per la conclusione del progetto, prorogabile di un periodo correlato all'eventuale ritardo nella realizzazione.
4. Il saldo verrà erogato a programma concluso, con le modalità di cui al successivo art. 9.
5. Durante la realizzazione del programma, previa specifica comunicazione al Ministero o alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento, è consentito operare compensazioni tra i costi di

ciascuna iniziativa in cui si articola il progetto, fino al 25% delle spese preventivate, fermo restando il costo complessivo.

**Art. 9**

Relazione finale e verifiche

1. Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, il beneficiario deve trasmettere al Ministero o alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento la relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti.
2. Entro i successivi 60 giorni deve essere presentata la documentazione contabile, secondo le indicazioni che saranno fornite al momento della comunicazione di ammissione a finanziamento.
3. In caso di mancato svolgimento – parziale o totale – il finanziamento verrà ridotto in proporzione ovvero revocato per il successivo riutilizzo dei fondi ai sensi del precedente articolo 7.
4. Il Ministero, la Regione e la Provincia autonoma possono effettuare, anche disgiuntamente, visite in loco durante la realizzazione dei progetti.
5. A conclusione delle procedure, il Comitato valuterà i risultati complessivi dei programmi finanziati e predisporrà una relazione sull'efficacia della misura.

**Art. 10**

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo inoltre agli organi di controllo.

Emma Bonino



Roma, 12 febbraio 2008